



COMUNE DI CUSTONACI

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

EX ART. 4 D.lgs. N. 23/2011

Articolo 1

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e ai sensi del Decreto del 16 febbraio 2011 emanato dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo -con il quale questo Comune è stato riconosciuto "a vocazione turistica".
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, per interventi a favore della promozione turistica, da concordare, in sede di programmazione, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'applicazione dell'imposta decorre dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di istituzione della imposta.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ubicate nel territorio del Comune di Custonaci, fino a un massimo di otto pernottamenti consecutivi.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 4 e non risulta iscritto all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Custonaci. L'imposta è dovuta anche da coloro che hanno prenotato e pagato attraverso agenzia di viaggio o in via telematica o chi presenta alla reception il solo voucher.

Articolo 3

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è così stabilita:

Alberghi e Residenze turistico alberghiere 1, 2, 3 e 4 stelle e altre strutture ricettive anche all'aria aperta (affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, residence, agriturismi, case per ferie, ostelli per la gioventù, campeggi): 1,50 € per persona e per notte.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori di anni 14 non compiuti;
 - b) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie situate nel comune istituyente l'imposta, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono altresì esenti dall'imposta, i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno del genitore presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;
 - c) Le persone con disabilità accertata dalle autorità sanitarie. (Legge 104/91)
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman o per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - e) coloro che, per ragioni di servizio, sono ospitati presso le strutture di cui all'art. 4, comma 1;
 - f) coloro che, per ragioni di ospitalità istituzionale con il Comune, pernottano nelle strutture di cui all'art. 4, comma 1; in tali casi, gli ospiti sono preventivamente accreditati dal Comune presso la struttura ospitante.

Articolo 5

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno riscossa, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) tramite le procedure telematiche;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare al Comune, entro quindici giorni della fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica o cartacea.

Articolo 7

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Articolo 8

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

Articolo 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910. Non si procede alla riscossione coattiva per importi pari o inferiori ad €. 10,00.

Articolo 10

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello

in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 11 – bis

Consulta delle associazioni

- 1) E' istituita la consulta comunale delle associazione maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.
- 2) La Consulta si propone di:
 - a) formulare proposte all'Amministrazione Com/le sulla destinazione dei proventi dall'imposta di soggiorno;
 - b) formulare proposte all'Amm/ne Com/le sul miglioramento dei servizi turistici.
- 3) La Consulta, su convocazione del Sindaco, si riunisce almeno una volta l'anno prima della redazione del bilancio di previsione. La convocazione della Consulta può essere richiesta al Sindaco da almeno una delle associazioni di cui al punto 1).
- 4) La Consulta è presieduta dal Sindaco o da un Ass/re delegato.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

1. L'imposta di soggiorno decorrerà dal 1° Luglio 2011. In sede di prima applicazione e sino al 30 Dicembre 2011 sono esentati dal pagamento dell'imposta i soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa, hanno già stipulato contratti e/o convenzioni per il pernottamento nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 4.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Dell'entrata in vigore del presente regolamento, così pure delle eventuali modificazioni o integrazioni, verrà data pubblicità mediante affissione permanente sul sito web istituzionale dell'Ente, nonché mediante ogni altra forma di pubblicità idonea.

Il Responsabile del servizio turismo
(Baldassare Campo)

